



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 6 – Edilizia ed Urbanistica - Patrimonio e Demanio Comunale

Ispettorato Edilizio

Prat. n. 03/2020

Ord. n. 165

Prot. n. 36616 del 10/05/2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

con relazione tecnica prot. n. 5060 del 21/01/2021 redatta dal personale dell'Ispettorato Edilizio, a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale di Civitavecchia, in data 27/11/2020, presso l'immobile sito a Civitavecchia in via Omissis, sede dell'attività di somministrazione "Omissis", distinto al C.U. al foglio omissis part. omissis sub omissis (laboratorio artigianale) – sub omissis (locale commerciale), di proprietà del Sig. **Omissis...** e in locazione commerciale alla società "**Omissis**" (con sede legale a Civitavecchia in via Omissis...), in persona del legale rappresentante Sig. **Omissis...**, accertando la realizzazione di opere edilizie in assenza del titolo autorizzatorio consistenti in:

- 1. Ampliamento del locale commerciale**, su area esclusiva di proprietà, con struttura in alluminio e copertura in telo in pvc retrattile, in parte a costituire una veranda chiusa adibita a sala per la ristorazione, delle dimensioni di circa mt. $[(4,00 + 3,70) \times 10,30 / 2] = \text{mq. } 39,66$ x altezza media di mt. 2,90 = mc. 115,01 ed in parte destinata a deposito/dispensa (copertura fissa) delle dimensioni di mt. $[(4,70 \times 2,30) / 2] = \text{mq. } 5,41$ x altezza di mt. 2,25 = mc. 12,17, complessivamente mq 45,07 e rispettivamente mc. 127,18;
 - 2. N. 4 insegne pubblicitarie di esercizio**, di cui:
 - n. 1 attaccata alla facciata dell'edificio prospiciente la pubblica via delle dimensioni di circa mt. 3,00 x 0,80 = mq. 2,40;
 - n. 1 posta al di sopra del cancello carrabile numero civico 12 di via Omissis con la forma di un arco di cerchio avente diametro di circa mt 2,40;
 - n. 2 insegne a bandiera su palo, una sotto l'altra, delle dimensioni ciascuna di m. 1,20 x 0,60 = mq. 0,72 x n° 2 insegne = mq. 1,44.
- l'immobile oggetto di verifica ricade nel Piano di Zona 2 "Uliveto" ai sensi dell'art. 17 bis delle N.T.A. di P.R.G. e non risulta gravato da vincoli;

- l' opera indicata:

- al **punto 1** rientra nell'art. 3 comma 1 e.1 (interventi di *ampliamento*), è indicata al conseguente titolo abilitativo ai sensi dell'art. 10 co. 1 lettera a del D.P.R. 380/01 s.m.i. (Permesso di Costruire), pertanto, risultando in assenza di titolo edilizio abilitativo, è in violazione all'art. 31 (*rif. Art. 15 L.R. n° 15/2008*), 44 comma 1 lettera b, del D.P.R. 380/01 s.m.i.;

- le opere indicate:

- al **punto 2** (insegne pubblicitarie di esercizio) rientrano nell'art. 3 comma 1 lettera b (interventi manutenzione straordinaria con modifica dei prospetti), e sono indicate al conseguente titolo abilitativo ai sensi dell'art. 22 co. 1 lettera a) del D.P.R. 380/01 s.m.i. (S.C.I.A.) pertanto risultando prive di titolo edilizio abilitativo, sono in violazione all'art. 37 del D.P.R. 380/01 (*rif. Art. 19 L.R. n° 15/2008*).

VISTO che

il Comando della Polizia Locale di Civitavecchia ha trasmesso rapporto amministrativo prot. n. 22135 del 19/03/2021 relativo agli illeciti edilizi compiuti presso l'immobile sito a Civitavecchia in Via Omissis sede dell'attività di somministrazione "Omissis", distinto al C.U. al foglio omissis part. omissis sub omissis (laboratorio artigianale) – sub omissis (locale commerciale), di proprietà del Sig. **Omissis** nato ad omissis il omissis e in locazione commerciale alla società "Omissis" (con sede legale a Civitavecchia in via Omissis), in persona del legale rappresentante Sig. Omissis nato a Civitavecchia il Omissis.

RILEVATO che

ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n° 241/90, questa Amministrazione ha trasmesso agli interessati comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. 29111 del 13/04/2021 debitamente notificata ai destinatari e a tutt'oggi non risultano pervenute osservazioni in merito.

RITENUTO,

per quanto sopra esposto, di dover ingiungere ai sensi degli artt. 31 comma 2 e 37 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. alla demolizione e rimozione delle opere abusive, indicate nella relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. n. 5060 del 21/01/2021 ed il ripristino originario dei luoghi.

VISTO

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ;
- la Legge Regionale n. 15/2008;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013;
- il Decreto Sindacale di nomina del Dirigente del Servizio 6 "Edilizia Urbanistica - Patrimonio e Demanio Comunale" prot. 90381 del 30/10/2020;

ORDINA

- Al Sig. **OMISSIS**
- Alla Società "**OMISSIS...**".....;

per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, di provvedere a propria cura e spese, alla demolizione e

*rimozione delle opere abusive in premessa indicate e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi come preesistenti prima dei lavori abusivi, entro il termine perentorio di **giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica del presente Atto.*

AVVISA

In riferimento al punto 1

- che in caso di accertata inottemperanza alla presente Ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni (novanta) dalla notifica, si provvederà ad irrogare, ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001 come introdotto dall'art.17 della L. n. 164/2014, anche la “...*sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti...*”, tenuto conto altresì delle disposizioni della L.R. n.15/2008 e s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013;
- che qualora non si provveda al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 90 giorni (novanta) dalla notifica, si procederà, accertata ufficialmente l'inottemperanza al presente provvedimento, al ripristino originario a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso;

In riferimento al punto 2

- *in alternativa alla rimozione delle opere abusive in premessa indicate al punto 2, nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi, ove ne ricorrano le condizioni, potrà essere corrisposto versamento di € 1.500,00 quale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 19 c. 1 della L.R. 15/2008 e dall'art. 3 del vigente regolamento sanzionatorio del Comune di Civitavecchia e alla regolarizzazione dell'illecito con S.C.I.A. in Sanatoria (se l'intervento realizzato è conforme agli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'abuso e dalla notifica) entro **giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica del presente Atto.*
- si specifica che la somma dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune di Civitavecchia presso Banca Intesa San Paolo SpA, Agenzia di Civitavecchia, Corso Centocelle n. 44, Codice IBAN n. IT 73 R 03069 39042 100000046016, in alternativa, mediante versamento sul conto corrente postale n. 0050874007 intestato alla predetta Tesoreria Comunale, indicando nella causale il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della presente ordinanza ed il capitolo entrate n. 124 sanzioni, facendo pervenire al Servizio 6 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio - Ufficio Ispettorato Edilizio, le relative attestazioni di avvenuto pagamento.
- che qualora non si provveda al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni (novanta) dalla notifica o comunque a presentare a questo Servizio S.C.I.A. in Sanatoria dell'opera abusiva di che trattasi, (sulla cui ammissibilità lo scrivente Servizio si riserva di esprimere parere) nel termine sopraindicato, si procederà, accertata ufficialmente l'inottemperanza al presente provvedimento, al ripristino a spese del responsabile dell'abuso;

- che in caso di diniego della Sanatoria, il responsabile dell'abuso provveda al ripristino a propria cura e spese dello stato dei luoghi, riportandoli allo stato precedente l'attività abusiva posta in essere;

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata a:
 - Al Sig. **Omissis**
 - Alla Società "**Omissis**"....
- che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 - Alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area “Vigilanza Urbanistico – Edilizia e contrasto all’abusivismo”, Via Giorgione n. 129 – 00145 Roma;
pec: vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it ;
 - Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia, poiché incaricato all’osservanza del presente provvedimento;
pec: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it;

RENDE NOTO

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sandro Stocchi

Il Dirigente
Arch. Lucio Contardi

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI